

Bonus investimenti beni immateriali 4.0: riduzione beneficio dal 2024

Per gli investimenti in beni immateriali "4.0", nel 2024 la misura del credito d'imposta ex L. 178/2020 scende dall'attuale 20% al 15%.

Entro fine anno occorre quindi effettuare le necessarie valutazioni di convenienza.

In relazione ai beni immateriali "4.0", ai sensi dell'art. 1 comma 1058 della L. 178/2020, come modificato dall'art. 1 comma 44 lett. c) della L. 234/2021, "Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al **31 dicembre 2023**, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro".

L'art. 21 comma 1 del DL 50/2022 convertito ha inoltre stabilito che "per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre **2022**, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d'imposta [...] è elevata al 50 per cento".

Per effetto del combinato disposto delle citate disposizioni,

il credito d'imposta in esame era quindi pari al 50% soltanto con riferimento agli investimenti effettuati nel 2022 (o nel termine "lungo" del 30 giugno 2023), restando ferma l'aliquota del **20%** per gli investimenti effettuati nel restante periodo sopra citato.

L'agevolazione al 20%, oltre che per gli investimenti 2023, è riconosciuta anche nel caso in cui gli investimenti in beni immateriali "4.0" siano effettuati nel termine "lungo" del **30 giugno 2024**, qualora entro il 31 dicembre 2023 sia effettuata la c.d. "prenotazione", con accettazione dell'ordine da parte del venditore e versamento dell'acconto minimo del 20%.

Tale indicazione appare particolarmente rilevante, considerando che per gli investimenti in beni immateriali "4.0" effettuati (senza "prenotazione") **dal 1° gennaio 2024** al 31 dicembre 2024, il credito d'imposta è invece riconosciuto nella misura del **15%** del costo, sempre nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro (comma 1058-bis dell'art. 1 della L. 178/2020).

La medesima misura del 15% è inoltre prevista qualora i suddetti investimenti siano effettuati entro il termine "lungo" del **30 giugno 2025** a condizione che entro il 31 dicembre 2024 sia stata effettuata la c.d. "prenotazione".

Nel **2025** la misura di tale agevolazione scenderà poi ulteriormente, essendo fissata in misura pari al **10%**.

La tabella in calce all'articolo **riepiloga** la variazione della misura dell'agevolazione per i beni immateriali "4.0".

Resta ferma la misura per i beni materiali 4.0

Nessuna modifica, invece, per gli investimenti in **beni materiali "4.0"**. In tal caso la misura dell'agevolazione resta infatti la medesima rispetto a quella già operativa per il 2023.

L'art. 1 comma 1057-*bis* della L. 178/2020 dispone infatti che, alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A alla L. 232/2016, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e **fino al 31 dicembre 2025** (ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d'imposta sia riconosciuto nella misura del:

- **20%**, per la quota di investimenti fino a **2,5 milioni di euro**;
- **10%**, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- **5%**, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro;
- **5%** per “investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica”, che dovrebbero essere individuati con DM, tra 10 e 50 milioni di euro (art. 10 del DL 4/2022).

In merito alle agevolazioni per le imprese che effettuano **investimenti “5.0”**, il Viceministro Leo, nella conferenza stampa dello scorso 16 ottobre, ha affermato che il Ministro Urso starebbe lavorando a un provvedimento, del quale tuttavia al momento non si hanno notizie.

Da ultimo, si ricorda che, allo stato attuale, non è comunque prevista **alcuna agevolazione** per i beni strumentali **“ordinari”**.

(MF/ms)

<p>Variazione della misura dell'agevolazione per i beni immateriali “4.0”</p>
--

Investimenti	1° gennaio 2023-31 dicembre 2023 (o termine "lungo" 30 giugno 2024)	1° gennaio 2024-31 dicembre 2024 (o termine "lungo" 30 giugno 2025)	1° gennaio 2025-31 dicembre 2025 (o termine "lungo" 30 giugno 2026)
Beni immateriali "4.0" (Allegato B alla L. 232/2016)	Credito d'imposta 20%. Costi ammissibili max un milione di euro annuale.	Credito d'imposta 15%. Costi ammissibili max un milione di euro.	Credito d'imposta 10%. Costi ammissibili max un milione di euro.